

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29234-legittima-esclusione-in-quanto-il-documento-esibito-che-doveva-comprovare-la-costituzione-della-cauzione-ai-sensi-del-disciplinare-di-gara-non-riportava-l-indicazione-del-cin-e-della-valuta-per-i>

Autore: Lazzini Sonia

Legittima esclusione “in quanto il documento esibito, che doveva comprovare la costituzione della cauzione, ai sensi del disciplinare di gara, non riportava l’indicazione del CIN e della valuta per il beneficiario”

C.St. 26.02.2010 n.1128

Legittima esclusione <<in quanto il documento esibito, che doveva comprovare la costituzione della cauzione, ai sensi del disciplinare di gara, non riportava l'indicazione del CIN e della valuta per il beneficiario>>

Manifesto era, quindi l'intento perseguito dalla lex specialis della gara di acquisizione di un documento di provenienza bancaria recante tali puntuali specificazioni ed atto a garantire la copertura ora detta (cauzione); e tali adempimenti erano espressamente richiesti a pena di esclusione; con la conseguenza che correttamente l'odierno appellante è stato escluso dall'asta pubblica di cui si tratta non avendo adempiuto ad uno specifico onere partecipativo richiesto incondizionatamente dal disciplinare di gara.

Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del verbale, rep. n. 3606, raccolta n. 208, registrato in data 6 ottobre 2005, redatto dal Notaio Chiara Clerici, recante l'aggiudicazione, in favore del controinteressato, dell'asta relativa al lotto n. 40087, avente ad oggetto l'appartamento sito in Milano, via Cusani, n. 1, interno n. 19, di proprietà della S.C.I.P. - Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici.

Ha premesso, il TAR, che la S.C.I.P. - Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. - con avviso pubblicato sui maggiori quotidiani italiani aveva indetto un'asta pubblica per la vendita dell'appartamento anzidetto e che il ricorrente vi aveva partecipato ma (sebbene avesse presentato l'offerta economica migliore) ne era stato escluso in quanto il documento esibito, che doveva comprovare la costituzione della cauzione, ai sensi del disciplinare di gara, non riportava l'indicazione del CIN e della valuta per il beneficiario; e che, successivamente, l'immobile era stato assegnato al signor Controinteressato Sergio Andrea, che si era classificato al secondo posto nella graduatoria finale.

I primi giudici hanno respinto nel merito il ricorso proposto avverso il verbale anzidetto e gli atti ad esso preordinati (così assorbendo l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata in relazione alla mancata impugnativa del disciplinare di gara); in particolare, nel disattendere i primi due motivi, hanno rilevato che il disciplinare d'asta, al punto 2.1, in tema di cauzioni per offerte segrete, stabiliva espressamente che "le cauzioni devono essere costituite, a pena di esclusione mediante: ...i) versamento o un bonifico bancario del relativo importo, quest'ultimo confermato dalla banca incaricata attraverso l'indicazione del CRO... sul conto corrente bancario 164.361 presso la banca Deutsche Bank S.p.a., ... CAB 1600, ABI 3104, CIN: F..., ovvero sul conto corrente bancario numero 164.390 presso la banca Deutsche Bank S.p.a., ...CAB 1600, ABI 3104, CIN: K, ...con valuta per il beneficiario almeno 1 giorno antecedente quello previsto quale termine per l'apertura dei plichi..."; e che la disposizione era chiara nel richiedere - a pena di esclusione - l'indicazione sul bonifico bancario, non solo del CRO (codice riferimento operazione), ma anche del CIN e della valuta per il beneficiario almeno un giorno precedente quello previsto per l'apertura dei plichi contenenti le offerte; e che era anche evidente che la lex specialis sanzionava con l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica i concorrenti che avessero presentato cauzione non costituita secondo le modalità di cui al punto 2.1., lettera i), del disciplinare.

Né - ad avviso dei primi giudici - la legittimità di tale disposizione poteva essere posta in dubbio, in quanto l'indicazione della data di valuta, nella specie, assolveva all'evidente funzione di consentire al beneficiario del bonifico (la S.C.I.P. S.r.l.) di avere certezza circa la disponibilità della somma al tempo stabilito e, quindi, della serietà dell'offerta; del resto, lo stesso disciplinare, al punto 3.1.4. lett. B), nel prescrivere che la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione dovesse essere fornita mediante allegazione dell'originale del documento comprovante quanto previsto a pena di esclusione dal secondo capoverso del precedente punto 2.1, non faceva che confermare le conclusioni di cui sopra e, più precisamente, la necessità di dare contezza della valuta per il beneficiario e del CIN del conto corrente della banca destinataria del bonifico; anche sotto il profilo probatorio, quindi, la mancata dimostrazione dell'accreditamento in favore del beneficiario costituiva ragione sufficiente a legittimare il

provvedimento di esclusione impugnato; nel caso di specie, in particolare, l'ordine di bonifico bancario inserito nel plico consegnato dal ricorrente ed aperto alla seduta d'asta tenutasi innanzi al Notaio Clerici, in data 22 settembre 2005, non conteneva l'indicazione del CIN e della valuta per il beneficiario; con la conseguenza che correttamente il notaio, dopo aver svolto alcune verifiche sulla documentazione integrativa esibita dall'interessato, ha escluso il ricorrente dall'asta.

Per il TAR risultava, altresì, insussistente il lamentato difetto di motivazione dell'avverso provvedimento di esclusione, in quanto il verbale d'asta redatto dal notaio conteneva puntuale indicazione delle ragioni per le quali era stata ravvisata l'impossibilità di considerare valida l'offerta presentata dal ricorrente; nel predetto documento, infatti, si dava atto dell'assenza, nel bonifico bancario esibito, sia del CIN, che della valuta per il beneficiario, nonché della possibilità concessa al deducente di produrre documentazione integrativa ai sensi del punto 5.2. del disciplinare ed, infine, dell'esito infruttuoso del tentativo di regolarizzazione dell'offerta.

Il TAR ha rigettato, infine, anche il terzo motivo di ricorso con il quale si assumeva che il notaio avesse disposto la contestata esclusione senza verificare preventivamente l'effettiva sussistenza delle cause di esclusione; al riguardo, hanno rilevato, i primi giudici, che dal verbale di gara si evinceva che il notaio, prima di procedere all'esclusione del ricorrente, gli aveva chiesto di fornire chiarimenti attraverso la produzione di documentazione integrativa dalla quale si potessero desumere i dati mancanti, così come previsto dal punto 5.2 del disciplinare d'asta, ma che, nella circostanza, l'interessato aveva esibito una diversa copia dell'ordine di bonifico, inviata via fax da un contabile della banca incaricata di effettuare l'operazione, dalla quale, però, poteva rilevarsi, ancora una volta, l'indicazione della sola valuta a debito, ma non di quella a favore del beneficiario e l'assenza del CIN indicato nel disciplinare d'asta; l'infondatezza della censura risultava, infine, confermata dalla nota di chiarimenti del 23 settembre 2005, indirizzata dallo studio notarile al legale del ricorrente, in cui il predetto notaio rappresentava di aver contattato telefonicamente, nel corso dell'asta, la Deutsche Bank al fine di verificare il buon esito del bonifico, nonché la data di valuta dell'operazione, ma che un funzionario dell'istituto di credito aveva comunicato l'inesistenza del numero di CRO ed il mancato accredito del bonifico ordinato dall'interessato; donde, in definitiva, il rigetto del ricorso.

2) – Deduce l'originario ricorrente l'erroneità della sentenza in quanto l'offerta è stata ritenuta irregolare - dal notaio redigente e dal TAR – perché sul bonifico non risultava indicata l'esistenza della valuta per il beneficiario almeno un giorno antecedente a quello previsto quale termine per l'apertura dei plichi; indicazione che, invece, sarebbe stata richiesta dal disciplinare d'asta a pena d'esclusione; in sintesi, si sarebbe trattato di stabilire, da un lato, se la mancata indicazione dell'esistenza della valuta almeno un giorno prima di quello previsto per l'apertura dei plichi fosse indispensabile a pena d'esclusione, dall'altro – subordinatamente – se l'esistenza della valuta nei detti termini potesse o dovesse essere altrimenti accertata.

Ebbene, deduce, l'appellante, sotto il primo di detti profili, sarebbe, invero, emerso, dal disciplinare d'asta, che l'indicazione della data della valuta sul bonifico non sarebbe stata richiesta a pena d'esclusione (anzi, neppure sarebbe stata prevista); ciò in quanto il disciplinare stesso, nella parte relativa al “plico di partecipazione alla fase delle offerte segrete”, in ordine alla prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, si sarebbe limitato ad affermare che tale prova avrebbe dovuto essere fornita in conformità a quanto previsto al punto 3.1.4B); punto che, a sua volta, richiedeva che “la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione dovrà essere fornita mediante allegazione dell'originale del documento comprovante quanto previsto dal secondo capoverso del precedente punto 2.1. e, più precisamente quietanza dell'avvenuto versamento rilasciata dalla banca beneficiaria ovvero ordine di bonifico confermato dalla banca incaricata contenente il numero di CRO”, senza indicare o richiedere in alcun modo anche l'indicazione della data di valuta per il beneficiario.

Ma se pure – prosegue l'appellante – volesse, invece, ritenersi dovuta l'indicazione della valuta, lo stesso disciplinare, al punto 5.2. avrebbe previsto la possibilità di una verifica al riguardo, che, nel caso in esame, non sarebbe stata effettuata correttamente, posto che dalla documentazione versata in atti risulterebbe evidente la regolarità della situazione contabile; in particolare, il bonifico disposto dal deducente risulterebbe regolarmente effettuato il 19 settembre 2005 e le somme relative accreditate il giorno successivo, mentre l'apertura delle buste è avvenuta il 22 settembre.

Qual è il parere dell'adito giudice di appello del Consiglio di Stato?

L'appello non merita accoglimento.

In disparte, infatti, quanto potrebbe osservarsi circa la tempestività del suo deposito (avvenuto, questo, bel oltre il termine decadenziale di giorni quindici decorrente dall'ultima delle notifiche, in una procedura che, in quanto afferente a provvedimenti relativi a dismissione di beni pubblici, è disciplinata dall'art. 23 bis della legge n. 1971/1034 e correlativa dimidiazione dei termini processuali - cfr. Cons. St., Sezione VI, 30 gennaio 2007, n. 358; cfr. anche Cass., SS.UU., 12 marzo 2007, n. 5593), nonché in merito al fatto che l'appellante si è limitato a sintetizzare le censure svolte in primo grado, ma non ha partitamente contestato le puntuali argomentazioni svolte dai primi giudici a supporto della dichiarata infondatezza del ricorso (mentre è onere dell'appellante investire puntualmente il decisum di prime cure e, in particolare, precisare i motivi per cui quest'ultimo sarebbe erroneo e da riformare - cfr. tra le tante, Cons. St., Sezione V, 6 ottobre 2009, n. 6094; Sezione IV, 15 luglio 2009, n. 4443; Sezione VI, 1° luglio 2009, n. 4238), è invero, da rilevare che al punto 2.1. del disciplinare di gara era previsto che le cauzioni fossero costituite "a pena di esclusione mediante.....bonifico bancario del relativo importo, quest'ultimo confermato dalla banca incaricata attraverso l'indicazione del CRO.....sul conto bancario numero.....presso la banca Deutsche Bank s.p.a.....CIN:.....con valuta per il beneficiario almeno 1 giorno antecedente quello previsto quale termine per l'apertura dei plichi....".

E il fatto che al punto 3.1.4B) indicato dall'appellante non fosse espressamente reiterata la prescrizione relativa alla valuta da ultimo detta è irrilevante, dal momento che tale punto della disciplina di gara richiamava espressamente le modalità di costituzione della cauzione di cui al punto 2.1., tra le quali, come si ripete, era riportata quella dell'indicazione - a pena d'esclusione - della "valuta per il beneficiario almeno 1 giorno antecedente quello previsto quale termine per l'apertura dei plichi".

In particolare, il notaio verbalizzante ha rilevato che "dal documento fornito manca sia l'indicazione del CIN, sia quella della valuta per il beneficiario; richiedo pertanto all'offerente, presente all'asta, come consentito al punto 5.2 del Disciplinare d'Asta, documentazione integrativa dalla quale desumere i dati mancanti; poiché lo stesso mi produce una copia inviata via fax di una contabile della Banca incaricata, dalla quale nuovamente poteva rilevarsi che era stata omessa l'indicazione del CIN, ed era riportata solo la valuta a debito e non quella a favore del beneficiario, per tali mancanze, escludo dall'asta il sig. D.V."; sicché correttamente, dopo aver dato modo, inutilmente, all'interessato di integrare la documentazione prodotta, il predetto notaio ha escluso dall'asta quest'ultimo per inosservanza della puntuale disciplina di gara.

4) - Per i motivi che precedono l'appello va, quindi, rigettato.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1128 del 26 febbraio 2010 emessa dal Consiglio di Stato

N. 01128/2010 REG.DEC.
N. 06218/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6218 del 2006, proposto dal sig. Vincenzo Ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Pisciotta, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, V. L. Lilio 5,

contro

S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Pone e Grazia Tota, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inail in Roma, via IV Novembre 144,

nei confronti di

il sig. Andrea Controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Paolo Sansone, con domicilio eletto presso il primo Roma, viale Giulio Cesare 14, Sc A/4;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA – MILANO, Sezione III n. 00667 del 26 gennaio 2006, resa tra le parti, concernente ASTA PER IMMOBILE PUBBLICO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo n. 5 del 21 gennaio 2010;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il Cons. Paolo Buonvino;

Uditi per le parti gli avvocati Pisciotta, Tota e Sansone.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) – Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante per l'annullamento del verbale, rep. n. 3606, raccolta n. 208, registrato in data 6 ottobre 2005, redatto dal Notaio Chiara Clerici, recante l'aggiudicazione, in favore del controinteressato, dell'asta relativa al lotto n. 40087, avente ad oggetto l'appartamento sito in Milano, via Cusani, n. 1, interno n. 19, di proprietà della S.C.I.P. - Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici.

Ha premesso, il TAR, che la S.C.I.P. - Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. - con avviso pubblicato sui maggiori quotidiani italiani aveva indetto un'asta pubblica per la vendita dell'appartamento anzidetto e che il ricorrente vi aveva partecipato ma (sebbene avesse presentato l'offerta economica migliore) ne era stato escluso in quanto il documento esibito, che doveva comprovare la costituzione della cauzione, ai sensi del disciplinare di gara, non riportava l'indicazione del CIN e della valuta per il beneficiario; e che, successivamente, l'immobile era stato assegnato al signor Controinteressato Sergio Andrea, che si era classificato al secondo posto nella graduatoria finale.

I primi giudici hanno respinto nel merito il ricorso proposto avverso il verbale anzidetto e gli atti ad esso preordinati (così assorbendo l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata in relazione alla mancata impugnativa del disciplinare di gara); in particolare, nel disattendere i primi due motivi, hanno rilevato che il disciplinare d'asta, al punto 2.1, in tema di cauzioni per offerte segrete, stabiliva espressamente che “le cauzioni devono essere costituite, a pena di esclusione mediante: ...i) versamento o un bonifico bancario del relativo importo, quest'ultimo confermato dalla banca incaricata attraverso l'indicazione del CRO... sul conto corrente bancario 164.361 presso la banca Deutsche Bank S.p.a., ... CAB 1600, ABI 3104, CIN: F..., ovvero sul conto corrente bancario numero

164.390 presso la banca Deutsche Bank S.p.a., ...CAB 1600, ABI 3104, CIN: K, ...con valuta per il beneficiario almeno 1 giorno antecedente quello previsto quale termine per l'apertura dei plichi..."; e che la disposizione era chiara nel richiedere – a pena di esclusione - l'indicazione sul bonifico bancario, non solo del CRO (codice riferimento operazione), ma anche del CIN e della valuta per il beneficiario almeno un giorno precedente quello previsto per l'apertura dei plichi contenenti le offerte; e che era anche evidente che la *lex specialis* sanzionava con l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica i concorrenti che avessero presentato cauzione non costituita secondo le modalità di cui al punto 2.1., lettera i), del disciplinare.

Né – ad avviso dei primi giudici - la legittimità di tale disposizione poteva essere posta in dubbio, in quanto l'indicazione della data di valuta, nella specie, assolveva all'evidente funzione di consentire al beneficiario del bonifico (la S.C.I.P. S.r.l.) di avere certezza circa la disponibilità della somma al tempo stabilito e, quindi, della serietà dell'offerta; del resto, lo stesso disciplinare, al punto 3.1.4. lett. B), nel prescrivere che la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione dovesse essere fornita mediante allegazione dell'originale del documento comprovante quanto previsto a pena di esclusione dal secondo capoverso del precedente punto 2.1, non faceva che confermare le conclusioni di cui sopra e, più precisamente, la necessità di dare contezza della valuta per il beneficiario e del CIN del conto corrente della banca destinataria del bonifico; anche sotto il profilo probatorio, quindi, la mancata dimostrazione dell'accreditamento in favore del beneficiario costituiva ragione sufficiente a legittimare il provvedimento di esclusione impugnato; nel caso di specie, in particolare, l'ordine di bonifico bancario inserito nel plico consegnato dal ricorrente ed aperto alla seduta d'asta tenutasi innanzi al Notaio Clerici, in data 22 settembre 2005, non conteneva l'indicazione del CIN e della valuta per il beneficiario; con la conseguenza che correttamente il notaio, dopo

aver svolto alcune verifiche sulla documentazione integrativa esibita dall'interessato, ha escluso il ricorrente dall'asta.

Per il TAR risultava, altresì, insussistente il lamentato difetto di motivazione dell'avversato provvedimento di esclusione, in quanto il verbale d'asta redatto dal notaio conteneva puntuale indicazione delle ragioni per le quali era stata ravvisata l'impossibilità di considerare valida l'offerta presentata dal ricorrente; nel predetto documento, infatti, si dava atto dell'assenza, nel bonifico bancario esibito, sia del CIN, che della valuta per il beneficiario, nonché della possibilità concessa al deducente di produrre documentazione integrativa ai sensi del punto 5.2. del disciplinare ed, infine, dell'esito infruttuoso del tentativo di regolarizzazione dell'offerta.

Il TAR ha rigettato, infine, anche il terzo motivo di ricorso con il quale si assumeva che il notaio avesse disposto la contestata esclusione senza verificare preventivamente l'effettiva sussistenza delle cause di esclusione; al riguardo, hanno rilevato, i primi giudici, che dal verbale di gara si evinceva che il notaio, prima di procedere all'esclusione del ricorrente, gli aveva chiesto di fornire chiarimenti attraverso la produzione di documentazione integrativa dalla quale si potessero desumere i dati mancanti, così come previsto dal punto 5.2 del disciplinare d'asta, ma che, nella circostanza, l'interessato aveva esibito una diversa copia dell'ordine di bonifico, inviata via fax da un contabile della banca incaricata di effettuare l'operazione, dalla quale, però, poteva rilevarsi, ancora una volta, l'indicazione della sola valuta a debito, ma non di quella a favore del beneficiario e l'assenza del CIN indicato nel disciplinare d'asta; l'infondatezza della censura risultava, infine, confermata dalla nota di chiarimenti del 23 settembre 2005, indirizzata dallo studio notarile al legale del ricorrente, in cui il predetto notaio rappresentava di aver contattato telefonicamente, nel corso dell'asta, la Deutsche Bank al fine di verificare il buon esito del bonifico, nonché la data di valuta dell'operazione, ma

che un funzionario dell'istituto di credito aveva comunicato l'inesistenza del numero di CRO ed il mancato accredito del bonifico ordinato dall'interessato; donde, in definitiva, il rigetto del ricorso.

2) – Deduce l'originario ricorrente l'erroneità della sentenza in quanto l'offerta è stata ritenuta irregolare - dal notaio redigente e dal TAR – perché sul bonifico non risultava indicata l'esistenza della valuta per il beneficiario almeno un giorno antecedente a quello previsto quale termine per l'apertura dei plichi; indicazione che, invece, sarebbe stata richiesta dal disciplinare d'asta a pena d'esclusione; in sintesi, si sarebbe trattato di stabilire, da un lato, se la mancata indicazione dell'esistenza della valuta almeno un giorno prima di quello previsto per l'apertura dei plichi fosse indispensabile a pena d'esclusione, dall'altro – subordinatamente – se l'esistenza della valuta nei detti termini potesse o dovesse essere altrimenti accertata.

Ebbene, deduce, l'appellante, sotto il primo di detti profili, sarebbe, invero, emerso, dal disciplinare d'asta, che l'indicazione della data della valuta sul bonifico non sarebbe stata richiesta a pena d'esclusione (anzi, neppure sarebbe stata prevista); ciò in quanto il disciplinare stesso, nella parte relativa al “plico di partecipazione alla fase delle offerte segrete”, in ordine alla prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, si sarebbe limitato ad affermare che tale prova avrebbe dovuto essere fornita in conformità a quanto previsto al punto 3.1.4B); punto che, a sua volta, richiedeva che “la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione dovrà essere fornita mediante allegazione dell'originale del documento comprovante quanto previsto dal secondo capoverso del precedente punto 2.1. e, più precisamente quietanza dell'avvenuto versamento rilasciata dalla banca beneficiaria ovvero ordine di bonifico confermato dalla banca incaricata contenente il numero di CRO”, senza indicare o richiedere in alcun modo anche l'indicazione della data di valuta per il beneficiario.

Ma se pure – prosegue l'appellante – volesse, invece, ritenersi dovuta l'indicazione della valuta, lo stesso disciplinare, al punto 5.2. avrebbe previsto la possibilità di una verifica al riguardo, che, nel caso in esame, non sarebbe stata effettuata correttamente, posto che dalla documentazione versata in atti risulterebbe evidente la regolarità della situazione contabile; in particolare, il bonifico disposto dal deducente risulterebbe regolarmente effettuato il 19 settembre 2005 e le somme relative accreditate il giorno successivo, mentre l'apertura delle buste è avvenuta il 22 settembre.

Si è costituita la società S.C.I.P. s.r.l. insistendo, in memoria, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Si è anche ritualmente costituito in giudizio il controinteressato che, in memoria, insiste per la reiezione del gravame.

3) – L'appello non merita accoglimento.

In disparte, infatti, quanto potrebbe osservarsi circa la tempestività del suo deposito (avvenuto, questo, bel oltre il termine decadenziale di giorni quindici decorrente dall'ultima delle notifiche, in una procedura che, in quanto afferente a provvedimenti relativi a dismissione di beni pubblici, è disciplinata dall'art. 23 bis della legge n. 1971/1034 e correlativa dimidiazione dei termini processuali - cfr. Cons. St., Sezione VI, 30 gennaio 2007, n. 358; cfr. anche Cass., SS.UU., 12 marzo 2007, n. 5593), nonché in merito al fatto che l'appellante si è limitato a sintetizzare le censure svolte in primo grado, ma non ha partitamente contestato le puntuali argomentazioni svolte dai primi giudici a supporto della dichiarata infondatezza del ricorso (mentre è onere dell'appellante investire puntualmente il *decisum* di prime cure e, in particolare, precisare i motivi per cui quest'ultimo sarebbe erroneo e da riformare - cfr. tra le tante, Cons. St., Sezione V, 6 ottobre 2009, n. 6094; Sezione IV, 15 luglio 2009, n. 4443; Sezione VI, 1° luglio 2009, n. 4238), è invero, da rilevare che al punto 2.1. del disciplinare di gara era previsto che le cauzioni

fossero costituite “a pena di esclusione mediante.....bonifico bancario del relativo importo, quest’ultimo confermato dalla banca incaricata attraverso l’indicazione del CRO.....sul conto bancario numero.....presso la banca Deutsche Bank s.p.a.....CIN:.....con valuta per il beneficiario almeno 1 giorno antecedente quello previsto quale termine per l’apertura dei plichi....”.

E il fatto che al punto 3.1.4B) indicato dall’appellante non fosse espressamente reiterata la prescrizione relativa alla valuta da ultimo detta è irrilevante, dal momento che tale punto della disciplina di gara richiamava espressamente le modalità di costituzione della cauzione di cui al punto 2.1., tra le quali, come si ripete, era riportata quella dell’indicazione – a pena d’esclusione - della “valuta per il beneficiario almeno 1 giorno antecedente quello previsto quale termine per l’apertura dei plichi”.

Manifesto era, quindi l’intento perseguito dalla lex specialis della gara di acquisizione di un documento di provenienza bancaria recante tali puntuali specificazioni ed atto a garantire la copertura ora detta; e tali adempimenti erano espressamente richiesti a pena di esclusione; con la conseguenza che correttamente l’odierno appellante è stato escluso dall’asta pubblica di cui si tratta non avendo adempiuto ad uno specifico onere partecipativo richiesto incondizionatamente dal disciplinare di gara.

In particolare, il notaio verbalizzante ha rilevato che “dal documento fornito manca sia l’indicazione del CIN, sia quella della valuta per il beneficiario; richiedo pertanto all’offerente, presente all’asta, come consentito al punto 5.2 del Disciplinare d’Asta, documentazione integrativa dalla quale desumere i dati mancanti; poiché lo stesso mi produce una copia inviata via fax di una contabile della Banca incaricata, dalla quale nuovamente poteva rilevarsi che era stata omessa l’indicazione del CIN, ed era riportata solo la valuta a debito e non quella a favore del beneficiario, per tali mancanze, escludo dall’asta il sig. D.V.”; sicché

correttamente, dopo aver dato modo, inutilmente, all'interessato di integrare la documentazione prodotta, il predetto notaio ha escluso dall'asta quest'ultimo per inosservanza della puntuale disciplina di gara.

4) – Per i motivi che precedono l'appello va, quindi, rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione, VI, rigetta l'appello in epigrafe.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.000,00(quattromila/00) – oltre IVA e CPA - di cui € 2.000,00 a favore della S.C.I.P. - Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l., ed € 2.000,00 a favore del sig. Sergio Andrea Controinteressato Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente FF, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione